



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale  
Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni

Prot. n. 12492

Cagliari, 10 maggio 2019

Ai Signori Sindaci dei Comuni  
della Sardegna

Ai Responsabili degli Uffici  
Elettorali dei Comuni della  
Sardegna

e, p.c      Ai Dirigenti dei Servizi  
Elettorali delle Prefetture di

- Cagliari
- Sassari
- Nuoro
- Oristano

**Oggetto:** Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni della Sardegna di domenica 16 giugno 2019. Presentazione delle candidature e orari di apertura degli uffici comunali. Partiti e gruppi politici presenti nel Consiglio regionale della Sardegna, nel Senato della Repubblica, nella Camera dei Deputati e nel Parlamento europeo.

Come noto, ai sensi degli articoli 28, comma 8, e 32, comma 8, del D.P.R. n. 570 del 1960, e ss.mm. le candidature alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi allegati, devono essere presentati dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data di votazione.

Ciò premesso, per garantire l'espletamento degli adempimenti connessi alla presentazione delle candidature, la segreteria degli uffici dei comuni interessati alle consultazioni elettorali dovranno rimanere aperti ininterrottamente nei giorni di venerdì 17 e sabato 18 maggio 2019, negli orari previsti per la presentazione delle candidature, quindi dalle ore 8 alle ore 20 di venerdì 17 maggio e dalle ore 8 alle ore 12 di sabato 18 maggio, nonché nei giorni immediatamente precedenti, ossia martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 maggio 2019, anche nelle ore pomeridiane, al fine di garantire il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali entro 24 ore dalla richiesta.

Ad eccezione dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, la presentazione delle liste per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali deve essere sottoscritta da un numero di elettori che varia a seconda della popolazione del comune, così come stabilito dall'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e ss.mm.

In deroga a tale disciplina, l'art. 2, comma 4, della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4, dispone che non è richiesta



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale  
Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni

alcuna sottoscrizione qualora le candidature e le liste siano contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia un proprio rappresentante nel Consiglio regionale della Sardegna o anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo consiliare o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali.

A tal riguardo, al fine di assicurare la regolarità formale e sostanziale della presentazione ed ammissione delle candidature, si informa che nel portale dedicato alle consultazioni elettorali della Regione Sardegna, all'indirizzo <http://www.sardegnaelezioni.it/it/amministrative/2019/normativa>, sono consultabili le comunicazioni relative alle liste, ai partiti e/o ai gruppi politici presenti nel Consiglio regionale, nel Senato della Repubblica, nella Camera dei Deputati e nel Parlamento europeo.

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature, si precisa che non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione affinché sia data esatta e puntuale osservanza agli adempimenti di cui sopra.

**Il Direttore del Servizio**  
f.to Dott. Alessandro Usai